



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE E TERRITORIO

TITOLO I - OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO

Art. 1 – Obiettivi e principi ispiratori del Dipartimento

TITOLO II - STRUTTURE E ORGANI DIPARTIMENTALI

Art. 2 – Organi del Dipartimento

Art. 3 – Direttore del Dipartimento

Art. 4 – Consiglio di Dipartimento

Art. 5 – Modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio di Dipartimento

Art. 6 – Verbalizzazione e pubblicità

Art. 7 – Comitato di Coordinamento del Dipartimento

Art. 8 – Commissione Paritetica Docenti-Studenti

Art. 9 – Responsabile amministrativo

Art. 10 – Responsabile delle funzioni didattiche

Art. 11 – Responsabile dei Laboratori

Art. 12 – Unità di Gestione della Qualità della ricerca

Art. 13 – Sezioni e Unità di Ricerca del Dipartimento

Art. 14 – Corsi di Studio

Art. 15 – Corsi di Studio interdipartimentali

Art. 16 – Corsi di Studio interAteneo

Art. 17 – Procedure per le elezioni degli Organi

Art. 18 – Nomine Delegati

TITOLO III - ATTIVITÀ

Art. 19 – Ricerca scientifica

Art. 20 – Attività didattica

Art. 21 – Qualità e valutazione

Art. 22 – Attività di ricerca e di stage in cooperazione

Art. 23 – Relazioni con altre Università e internazionalizzazione

Art. 24 – Risultati della ricerca e pubblicazioni

TITOLO IV - NORME FINALI

Art. 25 – Approvazione del Regolamento e sue modifiche

Art. 26 – Disposizione di transizione e di chiusura



TITOLO I – OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO

ART. 1

Obiettivi e principi ispiratori del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Bioscienze e Territorio, istituito con Decreto Rettorale n. 284 del 5 aprile 2012, è la struttura di afferenza di professori di ruolo, ricercatori e personale tecnico-amministrativo volta al perseguimento di obiettivi scientifici e formativi, in linea con le finalità istituzionali e i principi dello Statuto di Ateneo, riconducibili alle aree di studio ivi operanti nelle rispettive Sedi di Pesche, Campobasso e Termoli. Esso gestisce, coordina e promuove l'attività didattica e di ricerca in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente e dai Regolamenti di Ateneo, nel rispetto della libertà di insegnamento (ex art. 33 Cost. it.) nonché dell'autonomia di ogni docente e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, come previsto dall'art. 31 dello Statuto di cui sopra.
2. Al Dipartimento sono attribuite tutte le funzioni finalizzate allo svolgimento:
 - a) della ricerca;
 - b) delle attività didattiche e formative relative alle Classi di Laurea, alle Classi di Laurea Magistrale e ai Corsi di Dottorato di Ricerca in esso presenti;
 - c) delle altre attività formative;
 - d) di tutte le attività rivolte all'esterno correlate alla ricerca e alla didattica o finalizzate alla valorizzazione e alla diffusione delle attività e delle competenze del Dipartimento medesimo, ivi comprese le iniziative di partenariato, *spin off* e *start up*.
3. Il Dipartimento è centro di spesa al quale viene riconosciuta, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo, autonomia di gestione finanziaria, amministrativa ed organizzativa per quanto attiene alle risorse finanziarie, al personale tecnico-amministrativo, agli spazi e alle attrezzature.
4. Il Dipartimento promuove ogni attività idonea a favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego dei risultati della ricerca per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società e del territorio, in particolare incentivando le attività di ricerca finalizzate alla valorizzazione e allo sviluppo della cultura e della didattica nelle aree della Biologia, dell'Informatica, dell'Ingegneria e del Turismo; in questi ambiti e con queste finalità sviluppa le attività nei Settori Scientifico-Disciplinari dei propri docenti. In relazione al carattere fortemente interdisciplinare del personale afferente al Dipartimento di Bioscienze e Territorio, sulla base dell'art. 31 co. 13 dello Statuto di Ateneo, esso è articolato in Sezioni di Ricerca.
5. L'attività di ricerca, i finanziamenti e la ripartizione dei fondi sono disciplinate da apposite disposizioni predisposte dal Consiglio di Dipartimento. L'attività di ricerca è organizzata mediante Unità di Ricerca e Laboratori specifici. Le Unità di Ricerca sono promosse da singoli docenti o gruppi di essi. I Laboratori specifici supportano lo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e di servizio. Il Dipartimento può avvalersi altresì di Laboratori in collaborazione con altri Dipartimenti di questa o altra Università, il cui funzionamento potrà essere disciplinato da uno specifico Regolamento.
6. Il Dipartimento propone l'attivazione di Corsi di Dottorato di Ricerca in concordanza con i Settori Scientifico-Disciplinari di sua competenza; può inoltre attivare Consorzi o Scuole Dottorali che coordinino Corsi di Dottorato di Ricerca a cui contribuiscono uno o più Dipartimenti, anche di altre Università italiane e straniere.
7. Le funzioni del Dipartimento si espletano presso tutte le Sedi dell'Ateneo in cui viene svolta l'attività didattica e formativa relativa ai Corsi di Laurea triennale e ai Corsi di Laurea Magistrale attivati presso il Dipartimento stesso.



8. Il Dipartimento promuove ed esercita le attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari di cui all'Allegato A di tale Regolamento, nonché le attività didattiche e formative inerenti alle Classi di Laurea riportate nell'Allegato B, ambedue sottoposti a continuo aggiornamento, in cui sono elencati anche i Corsi di Studio attivati dal Dipartimento stesso.

TITOLO II - STRUTTURE E ORGANI DIPARTIMENTALI

ART. 2

Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:
 - a) Il Direttore;
 - b) Il Consiglio;
 - c) Il Comitato di Coordinamento;
 - d) La Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
 - e) I Consigli di Corso di Studi;
 - f) L'Unità di Gestione della Qualità della ricerca.

ART. 3

Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Dipartimento;
 - b) convoca e presiede, regolandone lo svolgimento, il Consiglio e il Comitato di Coordinamento del Dipartimento, e cura l'esecuzione delle deliberazioni;
 - c) vigila, nell'ambito del Dipartimento, sull'osservanza delle norme legislative e regolamentari;
 - d) esercita funzioni di iniziativa, promozione, coordinamento e vigilanza di tutte le attività didattiche, di ricerca, organizzative e di assicurazione della qualità che fanno capo al Dipartimento;
 - e) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente.
2. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento spetta ai professori di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto per la predetta elezione. Ai fini dell'elettorato passivo anche per i professori di seconda fascia devono ricorrere le condizioni previste per i professori di prima fascia.
3. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Direttore sono specificate nel Regolamento elettorale di Ateneo.
4. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore. Dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. L'intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere un ulteriore mandato, dopo avere espletato due mandati consecutivi, deve essere pari almeno ad un mandato pieno.
5. Il Direttore designa fra i professori del Dipartimento un Vice-Direttore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Vice-Direttore è nominato con Decreto del Rettore e rimane in carica per la durata del mandato del Direttore. Le cariche di



- Vice-Direttore, di Presidente di Consiglio di Corso di Studio, di Coordinatore di Sezione di Ricerca e di Coordinatore del Dottorato di Ricerca sono incompatibili tra di loro.
6. In caso di cessazione anticipata dall'incarico le elezioni del Direttore devono essere indette entro sessanta giorni e le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Vice-Direttore.
 7. Il Direttore è coadiuvato per le procedure di carattere contabile e finanziario da un Responsabile amministrativo, per le procedure di carattere amministrativo connesse alle attività didattiche da un Responsabile delle funzioni didattiche di tipo gestionale, e per le procedure di carattere amministrativo connesse alla gestione delle attrezzature scientifiche e all'applicazione delle norme di sicurezza da un Responsabile dei Laboratori.
 8. Il Direttore, in casi di necessità e urgenza, può emanare provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

ART. 4

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'Organo di indirizzo, programmazione e gestione delle attività del Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore nei casi previsti dalla normativa vigente, quando ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta motivata e per iscritto almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui è chiesta la discussione.
2. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai professori di ruolo, dai ricercatori e dai ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento, da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura, da due studenti eletti tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio afferenti al Dipartimento, e da un rappresentante eletto tra i dottorandi, gli specializzandi e gli assegnisti facenti capo alla struttura. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Responsabile amministrativo, coadiuvato dal Responsabile delle funzioni didattiche. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni; la rappresentanza dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti dura in carica due anni. Le modalità per l'elezione dei rappresentanti sono contenute nel Regolamento elettorale di Ateneo.
3. Il Consiglio di Dipartimento:
 - a) approva il Regolamento di Dipartimento;
 - b) approva il programma triennale di sviluppo delle attività didattiche, scientifiche e di ricerca;
 - c) propone autonomamente, o congiuntamente ad altri Dipartimenti, l'istituzione di Corsi di Studio o di strutture didattiche;
 - d) richiede l'istituzione del Consiglio di Corso di Studio o, previo parere conforme della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, l'unificazione di più Consigli di Corso di Studio;
 - e) attribuisce i compiti didattici ai docenti e ai ricercatori e coordina le attività didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento e del criterio di equa ripartizione dei carichi didattici dei docenti afferenti;
 - f) programma e coordina le attività di orientamento agli studi e di tutorato, d'intesa con il Centro Orientamento e Tutorato (COOrT) di Ateneo.
 - g) organizza Corsi di Master universitari, di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonché attività culturali e formative;
 - h) propone, organizza e gestisce Corsi di Dottorato di Ricerca;



- i) organizza, su parere favorevole del Senato Accademico, Corsi di Studio d'intesa con Università e Istituzioni di alta cultura nazionali ed estere;
 - j) formula richieste in merito alla copertura di posti di professori di prima fascia con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, alla copertura di posti di professori di seconda fascia con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, e alla copertura di posti di ricercatori a tempo determinato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia;
 - k) formula la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei ricercatori a tempo determinato;
 - l) approva le richieste di afferenza per mobilità interna con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per l'afferenza di professori di prima fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia per l'afferenza di professori di seconda fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia per l'afferenza di ricercatori e di ricercatori a tempo determinato;
 - m) approva contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a terzi nei limiti e secondo le modalità definite da apposito Regolamento di Ateneo;
 - n) propone l'attivazione e il conferimento di assegni di ricerca;
 - o) esprime parere sulle richieste di autorizzazione allo svolgimento esclusivo di attività di ricerca scientifica ai sensi della normativa vigente;
 - p) approva annualmente il Manifesto degli Studi, acquisito il parere dei Consigli dei Corsi di Studio;
 - q) procede all'attivazione degli insegnamenti previsti negli ordinamenti dei Corsi di Studio e affida gli insegnamenti ai docenti e ai ricercatori, assicurando la copertura di tutti gli insegnamenti attivati;
 - r) ratifica il calendario delle lezioni e degli esami, il prospetto riepilogativo del ricevimento degli studenti e il calendario degli esami approvato dal Consiglio di Corso di Studio; ratifica inoltre il calendario delle sedute di laurea, la composizione delle Commissioni degli esami di profitto e dell'esame finale;
 - s) ratifica l'Ordinamento e il Regolamento didattico del Corso di Studio, e le relative modifiche;
 - t) nomina i cultori della materia, in base a un proprio Regolamento interno che ne disciplina le modalità di nomina e l'attività;
 - u) formula proposte in ordine al Regolamento didattico di Ateneo;
 - v) propone agli Organi di governo dell'Ateneo le richieste di personale e di risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo delle attività didattiche e di ricerca;
 - w) approva la costituzione delle Sezioni e delle Unità di Ricerca del Dipartimento;
 - x) esercita tutte le attribuzioni che sono ad esso demandate dalle norme vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
4. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, può costituire Commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi o propositivi, stabilendone la composizione in numero dispari di membri, le procedure di elezione o di nomina dei componenti, le norme di funzionamento e quelle che disciplinano i loro rapporti con gli altri



Organi del Dipartimento.

ART. 5

Modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio di Dipartimento

1. Il Direttore convoca il Consiglio per discutere e deliberare sull'ordine del giorno che ha provveduto a redigere, ogni volta che lo ritenga necessario. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del Direttore o quando gli venga richiesto motivatamente e per iscritto da almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui è chiesta la discussione.
2. L'avviso della convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché dei punti all'ordine del giorno, è comunicato ai membri del Consiglio entro il termine, derogabile soltanto in caso di comprovata urgenza, di sette giorni dallo svolgimento della riunione per mezzo di posta elettronica, all'indirizzo e-mail istituzionale assegnato dall'Ateneo.
3. Il Consiglio di Dipartimento è convocato in via ordinaria almeno sei volte nel corso dell'anno.
4. I membri del Consiglio di Dipartimento non possono intervenire tramite rappresentante.
5. Le adunanze sono regolarmente costituite se è presente la metà più uno degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere, comunque, inferiore ai due quinti degli aventi diritto.
6. Le deliberazioni, salvo sia diversamente disposto dalla legge, o dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, vengono assunte seduta stante con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Per le deliberazioni aventi a oggetto chiamate e afferenze, il Consiglio di Dipartimento opera, ai sensi dell'art. 4, co. 3, lett. k) e l) di tale Regolamento, in configurazioni ristrette e con delibere assunte a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
8. Gli afferenti che intendano intervenire nella discussione devono prenotarsi per alzata di mano; il Direttore dà loro la parola nell'ordine di iscrizione. Nello svolgimento degli interventi, essi sono tenuti ad attenersi all'argomento in esame e hanno diritto, di norma, ad un intervento della durata massima di cinque minuti ed, eccezionalmente, ad una successiva replica o chiarimento, della durata massima di due minuti.

ART. 6

Verbalizzazione e pubblicità

1. Delle adunanze del Consiglio viene redatto verbale che, sottoscritto dal Direttore e dal Responsabile amministrativo in un unico originale, rimane depositato presso gli uffici di Segreteria del Dipartimento.
2. In caso di impedimento del Responsabile amministrativo e del Responsabile delle funzioni didattiche del Dipartimento, le funzioni di verbalizzazione sono assicurate da un componente del Consiglio indicato dal Direttore.
3. Le delibere sono pubbliche e, per la loro consultazione, si applicano le norme in materia di diritto di accesso.

ART. 7

Comitato di Coordinamento del Dipartimento

1. Il Comitato di Coordinamento del Dipartimento è costituito dal Direttore, dal Vice-Direttore, dai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio con Sede amministrativa presso il Dipartimento, dai Coordinatori dei Dottorati di Ricerca e dai Coordinatori delle Sezioni di



- Ricerca del Dipartimento. Il Direttore può invitare a partecipare alle singole sedute del Comitato, riguardo a specifiche tematiche trattate, i Delegati di Dipartimento così come individuati nell'art. 18 del presente Regolamento e i Presidenti o Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio interdipartimentali e interAteneo.
2. Il Comitato di Dipartimento è convocato su iniziativa del Direttore o quando ne faccia richiesta motivata e per iscritto almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto.
 3. La presenza negli Organi del Dipartimento prevede che non sia possibile assumere più di una funzione, tra quelle che comportano la partecipazione al Comitato di Coordinamento.
 4. Alle sedute del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo e il Responsabile delle funzioni didattiche del Dipartimento.
 5. Il mandato del Comitato è quello di garantire la collegialità delle scelte e delle proposte, coadiuvando il Direttore nelle medesime.
 6. Il Comitato ha quindi le seguenti funzioni:
 - a) coadiuva il Direttore nello svolgimento delle funzioni di quest'ultimo, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente Regolamento;
 - b) autorizza le spese ordinarie di gestione del Dipartimento;
 - c) delibera in via definitiva sulle materie appositamente delegategli dal Consiglio;
 - d) su richiesta del Direttore, concorre alla individuazione dei componenti della Commissione spazi, della Commissione di valutazione dei contratti di insegnamento e delle altre Commissioni o gruppi di lavoro che il Direttore ritenga opportuno proporre.
 7. Alle riunioni del Comitato, per determinate questioni, possono essere invitate a partecipare persone esterne allo stesso. Il Comitato può delegare ad altri la predisposizione di documenti o quanto altro sia utile alla propria attività.
 8. Le adunanze sono regolarmente costituite se è presente la metà più uno degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere, comunque, inferiore ai due quinti degli aventi diritto. Delle adunanze del Comitato viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Direttore e dal Responsabile amministrativo del Dipartimento in un unico originale, rimane depositato presso gli uffici di Segreteria del Dipartimento.
 9. Le deliberazioni, salvo sia diversamente disposto, vengono assunte seduta stante con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 8

Commissione Paritetica Docenti-Studenti

1. Nello svolgimento dei propri compiti la Commissione Paritetica Docenti-Studenti può formulare pareri e proposte alle strutture interessate, e redige annualmente una relazione dettagliata delle attività didattiche svolte.
2. Al fine di consentire un'adeguata rappresentatività delle differenti aree formative presenti nel Dipartimento, la Commissione Paritetica è composta da una rappresentanza di cinque docenti, designati dal Consiglio di Dipartimento, e da cinque studenti iscritti ai diversi Corsi di Studio attivati nel Dipartimento stesso, eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale di Ateneo. Il Consiglio di Dipartimento nomina il Presidente della Commissione tra i docenti designati.
3. La funzione di membro della Commissione è incompatibile con la partecipazione a qualsiasi altro Organismo di gestione della qualità.
4. La Commissione rimane in carica due anni e ha i seguenti compiti:



- a) esprimere parere circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche (ex art. 6, co. 5, L. 370/1999);
 - b) attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori di ruolo e ricercatori;
 - c) individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività suddette (ex art. 2, co. 2, punto g, L. 240/2010);
 - d) formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei Corsi di Studio (ex art. 2, co. 2, punto g, L. 240/2010);
 - e) attività di valutazione nel sistema di assicurazione della qualità dell'Ateneo nel rispetto delle indicazioni operative fornite dall'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario.
5. La Commissione, convocata dal Presidente secondo le modalità indicate dall'art. 6 del Regolamento di funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, è regolarmente costituita quando vi partecipa la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione stessa ed entrambe le componenti sono rappresentate. Delle adunanze della Commissione viene redatto un verbale che, approvato nella stessa seduta e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è depositato presso gli Uffici della Segreteria del Dipartimento. I verbali della Commissione sono pubblicati nel sito web del Dipartimento in un'area riservata dell'apposita pagina on-line di tale Organo.
6. Sulle modalità di funzionamento della Commissione, per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo specifico Regolamento di funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti.

ART. 9

Responsabile amministrativo

1. Al Responsabile amministrativo del Dipartimento competono, sulla base della normativa vigente e delle direttive del Direttore Generale e del Direttore di Dipartimento, ognuno per quanto concerne le rispettive competenze, funzioni di:
 - a) collaborazione con il Direttore di Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi comprese quelle relative all'organizzazione di corsi, convegni e seminari;
 - b) predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e patrimoniale del Dipartimento, nonché di quelli a consuntivo;
 - c) coordinamento delle attività amministrativo-contabili;
 - d) organizzazione, gestione e verifica dei compiti assegnati al personale amministrativo e al personale tecnico impiegato in attività di interesse generale del Dipartimento, d'intesa con il Direttore;
 - e) partecipazione alle sedute del Consiglio e del Comitato del Dipartimento, con le funzioni di cui agli articoli che precedono.
2. Il Responsabile amministrativo è tenuto a dare esecuzione alle direttive dell'Amministrazione centrale per quanto riguarda sia gli aspetti gestionali da adottarsi nell'attività di amministrazione del Dipartimento, sia la trasmissione delle informazioni amministrative e gestionali agli uffici dell'Amministrazione centrale.
3. Il Responsabile amministrativo partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e del Comitato di Coordinamento del Dipartimento e procede alla stesura dei verbali.



ART. 10

Responsabile delle funzioni didattiche

1. Il Responsabile delle funzioni didattiche supporta l'organizzazione delle attività didattiche del Dipartimento, relazionandosi con la Segreteria Studenti e con gli uffici dell'Amministrazione. Cura la tenuta degli atti e dei documenti dei Consigli di Corso di Studio e assiste, personalmente o mediante suo delegato, il Direttore e i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio nelle loro funzioni.
2. Il Responsabile delle funzioni didattiche partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e del Comitato di Coordinamento del Dipartimento.

ART. 11

Responsabile dei Laboratori

1. Il Responsabile dei Laboratori supporta il Direttore nella custodia e nella manutenzione delle attrezzature, nell'aggiornamento dell'inventario e nell'applicazione delle norme di sicurezza.
2. Al Responsabile dei Laboratori sono affidati i seguenti compiti:
 - 1) gestione, d'intesa con il docente Responsabile del laboratorio, del patrimonio allocato ed inventariato nei laboratori;
 - 2) gestione, d'intesa con il docente Responsabile del laboratorio, delle problematiche relative alle attività didattiche e di ricerca che si svolgono nei laboratori;
 - 3) compartecipazione all'iter amministrativo per l'acquisto dei prodotti e/o delle apparecchiature di laboratorio;
 - 4) verifica della presenza delle schede di sicurezza per i prodotti utilizzati nei laboratori;
 - 5) verifica del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (DPI) da parte del personale presente nei laboratori;
 - 6) verifica della corretta applicazione di quanto previsto dal Regolamento per l'accesso nei Laboratori approvato dal Consiglio di Dipartimento.

ART. 12

Unità di Gestione della Qualità della ricerca

1. L'Unità di Gestione della Qualità della ricerca (UGQ) istituita presso il Dipartimento rappresenta un'articolazione periferica del sistema di Assicurazione e Valutazione della qualità interna dell'Ateneo. La sua funzione principale è di interagire con il Presidio della qualità di Ateneo al fine di attuare nel Dipartimento la politica di qualità definita dall'Ateneo e supportata dal Presidio. All'Unità di Gestione della Qualità spetta perciò il monitoraggio sull'Assicurazione e la Valutazione della qualità della ricerca in Dipartimento.
2. In particolare, all'Unità di Gestione della Qualità del Dipartimento sono attribuiti, in conformità al Regolamento di funzionamento delle Unità di Gestione Qualità e dei Gruppi di Riesame, i seguenti compiti:
 - a) sorveglianza e monitoraggio del regolare e adeguato svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità (AQ) per le attività di formazione e di ricerca, in base a quanto programmato e dichiarato;
 - b) promozione del miglioramento della qualità della formazione e della ricerca;
 - c) supporto alla gestione dei flussi informativi e documentali relativi all'Assicurazione della Qualità, stimolando con proposte e portando all'attenzione del Presidio le buone pratiche e i punti critici rilevati nello svolgimento delle attività istituzionali.
3. La UGQ è nominata dal Consiglio di Dipartimento ed è composta in modo da assicurare rappresentanza a tutte le componenti del Dipartimento. Pertanto, è costituita dal Delegato alla Ricerca del Dipartimento, con funzione di Coordinatore, dai Coordinatori delle Sezioni, dai



Coordinatori dei Corsi di Dottorato, dal Responsabile amministrativo del Dipartimento, da un rappresentante dei ricercatori nominato dal Consiglio di Dipartimento, e dal rappresentante dei dottorandi, degli specializzandi, e degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento. La nomina dei componenti dell'UGQ ha durata biennale e può essere rinnovata. La partecipazione all'UGQ è incompatibile con la partecipazione alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

4. Il Coordinatore convoca la UGQ mediante invio di posta elettronica entro il termine, derogabile soltanto in caso di comprovata urgenza, di sette giorni dallo svolgimento della riunione all'indirizzo e-mail istituzionale, ogniquale volta ne ravvisi la necessità, e comunque almeno tre volte l'anno. Le sedute, presiedute dal Coordinatore, sono regolarmente costituite quando vi partecipa almeno la metà dei componenti. Delle riunioni dell'UGQ viene redatto un verbale che, approvato nella stessa seduta e sottoscritto dal Coordinatore, è depositato agli atti del Dipartimento.
5. L'UGQ ha accesso a tutte i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito, e svolge la propria attività in accordo con le linee guida emanate dal Presidio della Qualità. Il supporto amministrativo all'UGQ è fornito dalla Segreteria didattica e dalla Segreteria amministrativa del Dipartimento.

ART. 13

Sezioni e Unità di Ricerca del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola al suo interno in Sezioni, caratterizzate da aspetti culturali e scientifici sinergici. Per l'istituzione di una Sezione è richiesta l'afferenza di almeno nove docenti.
2. Le Sezioni rappresentano il momento fondamentale del coordinamento delle Unità di Ricerca del Dipartimento. La Sezione istruisce pratiche, esprime pareri sulle decisioni del Direttore, del Comitato di Coordinamento e del Consiglio di Dipartimento, nonché pareri sui temi inerenti il programma triennale delle attività scientifiche e di supporto alla didattica. Le Sezioni non hanno autonomia giuridica né propria dotazione di personale tecnico-amministrativo, e devono essere funzionali ai rispettivi ambiti di ricerca rappresentati dalle Unità di Ricerca.
3. Le Unità di Ricerca di Dipartimento (Laboratori, Centri di ricerca, di studio e di servizio) sono le unità fondamentali della ricerca, che coordinano l'attività del personale tecnico, l'uso delle attrezzature e degli spazi loro assegnati.
4. Le Unità di Ricerca di Dipartimento non possono contemporaneamente essere costituite o costituirsi come Unità di Ricerca di Ateneo.
5. Ogni Unità di Ricerca è inserita in un'unica Sezione, e ogni professore di ruolo o ricercatore può "afferire" ad una sola Unità di Ricerca e pertanto ad una sola Sezione. Ogni professore di ruolo o ricercatore può "aderire" invece, per lo svolgimento delle proprie attività di ricerca, anche a più Unità di Ricerca.
6. Tutti i docenti afferenti alla Sezione designano il Coordinatore della Sezione, che resta in carica per una durata massima di tre anni. La designazione del Coordinatore deve avvenire attraverso l'elezione. È data, tuttavia, la possibilità ad ogni Sezione di prevedere autonomamente altre modalità, diverse dall'elezione, per procedere alla designazione del Coordinatore, fatta salva la necessità di garantire la rappresentanza di ogni Unità di Ricerca. La Sezione può prevedere autonomamente al suo interno un periodo diverso, ma comunque non superiore ai tre anni, per la durata della carica del Coordinatore. Il Coordinatore della Sezione non può essere confermato nella carica per il periodo successivo. Il Coordinatore della Sezione ha compiti organizzativi delle attività scientifiche e di supporto a quelle didattiche svolte nell'ambito delle Unità di Ricerca afferenti alla Sezione.



7. Delle adunanze della Sezione viene redatto, a cura del Coordinatore, un verbale che rimane depositato presso gli uffici di Segreteria del Dipartimento.

ART. 14

Corsi di Studio

1. Per ogni Corso di Laurea e di Laurea Magistrale è istituito un Consiglio di Corso di Studio. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Dipartimento, previo parere conforme della Commissione Paritetica Docenti-Studenti e del Senato Accademico, può unificare più Consigli di Corso di Studio, secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.
2. Per l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione e la soppressione di Corsi di Studio è necessario acquisire preventivamente il parere del/i Dipartimento/i interessato/i e, limitatamente alla loro attivazione e soppressione, anche il parere preventivo della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del/i Dipartimento/i interessato/i.
3. Il Consiglio di Corso di Studio è costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori dell'Ateneo titolari degli insegnamenti attivati nell'offerta didattica programmata ed erogata dal Corso stesso, nonché da una rappresentanza degli studenti pari al 15% degli altri componenti. Sono ammessi a partecipare, senza diritto di voto, e al di fuori del numero legale, i docenti titolari di supplenze, di contratti di insegnamento o di corsi a scelta.
4. Il Consiglio di Corso di Studio è l'organo di indirizzo, programmazione e gestione delle attività formative del Corso.
5. I compiti del Consiglio di Corso di Studio, in conformità alle disposizioni dello Statuto di Ateneo, sono i seguenti:
 - a) approva l'Ordinamento e il Regolamento didattico del Corso di Studio e le relative modifiche, sottoponendoli al Dipartimento per la relativa ratifica di uniformità;
 - b) sottopone annualmente all'approvazione del Dipartimento l'offerta didattica programmata;
 - c) procede all'attivazione degli insegnamenti previsti negli ordinamenti del Corso, affida gli insegnamenti e attribuisce altri compiti didattici ai professori e ai ricercatori;
 - d) assicura la copertura di tutti gli insegnamenti attivati, anche attraverso l'affidamento di insegnamenti o compiti didattici a docenti a contratto;
 - e) delibera in merito alla convalida di attività formative svolte dagli studenti in altri Corsi di Studio;
 - f) delibera in merito alle richieste di abbreviazione di carriera degli studenti;
 - g) approva il calendario didattico del Corso di Studio nel rispetto del calendario didattico di Ateneo;
 - h) esprime parere in merito alle richieste di attribuzione della funzione di cultore della materia;
 - i) nomina le commissioni per gli esami di profitto e per l'esame finale;
 - j) approva tutte le procedure relative al normale svolgimento delle attività del Corso di Studio.
6. In seno a ciascun Corso di Studio è attiva una Unità di Gestione della Qualità (UGQ). L'Unità è il referente del Presidio della Qualità per il Corso di Studio ed assicura il regolare svolgimento delle attività relative all'Autovalutazione, Assicurazione della qualità e Accredimento del Corso di Studio. Le modalità di costituzione e di funzionamento dell'Unità sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento delle Unità di Gestione Qualità e dei Gruppi di Riesame. L'Unità di Gestione Qualità del Corso di Studio è nominata dal Consiglio di Corso di Studio, ed è composta da:
 - a) uno o più docenti (di cui uno con funzione di Coordinatore) scelti tra i docenti di



riferimento del Corso di Studio ai quali è attribuita la responsabilità dell'Assicurazione di Qualità del Corso stesso;

b) una unità di personale tecnico-amministrativo che svolge attività di *management* didattico o di altro tecnico di supporto all'attività didattica;

c) uno studente scelto tra i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Corso di Studio.

Il Coordinatore convoca la UGQ mediante invio di posta elettronica entro il termine, derogabile soltanto in caso di comprovata urgenza, di sette giorni dallo svolgimento della riunione all'indirizzo e-mail istituzionale, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, e comunque almeno tre volte l'anno. Le sedute, presiedute dal Coordinatore, sono regolarmente costituite quando vi partecipa almeno la metà dei componenti. Delle riunioni dell'UGQ viene redatto un verbale che, approvato nella stessa seduta e sottoscritto dal Coordinatore, è depositato agli atti del Dipartimento.

7. Costituendosi come Gruppo di Riesame sotto il coordinamento e la responsabilità del Presidente del Consiglio di Corso di Studio, l'UGQ del Corso di Studio procede annualmente alla stesura del Rapporto di Riesame del Corso di Studio, che provvede a una verifica e valutazione degli interventi mirati alla gestione del Corso (su base annuale - Riesame annuale) nonché a una verifica e analisi approfondita degli obiettivi e dell'impianto generale del Corso stesso (con cadenza pluriennale - Riesame ciclico), nel rispetto delle indicazioni operative fornite dall'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario.

Il Gruppo di Riesame è convocato dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio in tempo utile per espletare l'attività di riesame (annuale ed eventualmente ciclica), ottemperando alle scadenze indicate dal Presidio della Qualità di Ateneo. Il Rapporto di Riesame, annuale e/o ciclico, è compilato secondo la modulistica e le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, e successivamente presentato e discusso in una riunione del Consiglio di Corso di Studio. Sarà cura del Presidente del Consiglio di Corso di Studio includere la sintesi della discussione nel Rapporto e, successivamente, inoltrarlo al Direttore di Dipartimento e al Presidio della Qualità, per gli adempimenti di competenza.

8. Ogni Consiglio di Corso di Studio elegge al suo interno, tra i professori di ruolo, un Presidente. Le modalità di elezione del Presidente, nonché dei rappresentanti degli studenti, sono stabilite nel Regolamento elettorale di Ateneo. Il Presidente può nominare un Vice-Presidente. L'elettorato passivo è riservato ai professori di ruolo a tempo pieno o che optino per il regime a tempo pieno. Il Presidente è nominato con Decreto del Rettore, il suo mandato dura tre anni e può essere rinnovato.
9. Il Presidente presiede il Consiglio e ha la vigilanza sulle attività del Corso di Studio nonché la responsabilità delle procedure di Assicurazione della Qualità del Corso stesso. Il Consiglio di Corso di Studio è convocato dal Presidente mediante un avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, oltre che dei punti all'ordine del giorno. Tale avviso è comunicato ai membri del Consiglio entro il termine, derogabile soltanto in caso di comprovata urgenza, di sette giorni dallo svolgimento della riunione per mezzo di posta elettronica, all'indirizzo e-mail istituzionale assegnato dall'Ateneo.
10. Le adunanze sono regolarmente costituite se è presente la metà più uno degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere, comunque, inferiore ai due quinti degli aventi diritto.
11. Le deliberazioni, salvo sia diversamente disposto dalla Legge, o dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, vengono assunte seduta stante con il voto favorevole della maggioranza dei votanti esclusi gli astenuti, cioè della maggioranza semplice data dalla metà più uno dei presenti.
12. Il Consiglio di Corso di Studio delibera in merito alle richieste avanzate dagli studenti. Lo stesso Consiglio di Corso di Studio potrà essere chiamato a deliberare, per affinità, anche per le richieste di studenti iscritti a Corsi di Studio disattivati.



13. Il Consiglio di Corso di Studio può nominare la Commissione Stage e Tirocini, che sarà costituita da almeno un referente, scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori che lo costituiscono, dal Responsabile delle funzioni didattiche di tipo gestionale o suo delegato, e da almeno un rappresentante degli studenti.
14. Il Consiglio di Corso di Studio sottopone all'attenzione del Consiglio di Dipartimento il calendario delle sedute di laurea, che lo ratifica.

ART. 15

Corsi di Studio interdipartimentali

1. Il Corso di Studio interdipartimentale nasce da un progetto culturale interdisciplinare, e vede la partecipazione di due o più Dipartimenti dell'Ateneo.
2. L'Ordinamento didattico del Corso di Studio interdipartimentale viene deliberato in fase costitutiva da tutti i Dipartimenti partecipanti, e quindi dal Senato Accademico. Anche le eventuali successive modifiche dell'Ordinamento didattico, proposte dal Consiglio di Corso di Studio, vengono deliberate dai Dipartimenti partecipanti e dal Senato Accademico.
3. Il Regolamento del Corso di Studio interdipartimentale viene deliberato in fase costitutiva da tutti i Dipartimenti partecipanti, e approvato dal Senato Accademico. Le successive modifiche del Regolamento didattico sono approvate soltanto dal Consiglio di Corso di Studio qualora siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e al Regolamento di Dipartimento, e non alterino la struttura del Regolamento già approvato. Sono da considerarsi modifiche che alterino la struttura quelle relative al numero e alla tipologia dei *curricula* e alla organizzazione didattica di cui ai commi successivi. Tutte le delibere del Corso di Studio relative alle modifiche di Regolamento sono inviate all'Amministrazione per la verifica di conformità. Le modifiche che alterano la struttura del Regolamento sono approvate dal Senato Accademico su parere conforme dei Dipartimenti.
4. Sono Organi del Corso di Studio interdipartimentale:
 - a) il Consiglio di Corso di Studio interdipartimentale;
 - b) il Coordinatore di Corso di Studio interdipartimentale;
 - c) il Comitato esecutivo di Corso di Studio interdipartimentale.
5. Per la composizione e le attribuzioni del Consiglio di Corso di Studio interdipartimentale, nonché per la elezione e le attribuzioni del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio interdipartimentale, valgono le stesse regole stabilite per i Consigli dei Corsi di Studio.
6. Il Comitato esecutivo è composto da un rappresentante per ciascuno dei Dipartimenti partecipanti al Corso, nonché dal Coordinatore del Consiglio del Corso stesso, che lo presiede. Dà parere e formula proposte per ciò che concerne l'Ordinamento e il Regolamento didattico del Corso di Studio interdipartimentale; svolge inoltre ogni attività volta a prevenire o a comporre eventuali discordanti orientamenti dei Dipartimenti partecipanti al Corso. Il Comitato esecutivo di Corso di Studio interdipartimentale adotta le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ove non diversamente previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
7. Il Consiglio di Corso di Studio interdipartimentale formula proposte ai Dipartimenti interessati, che deliberano. Per deliberazioni diverse da quelle concernenti l'Ordinamento e il Regolamento didattico, in caso di contrasto di deliberazioni, si demanda la questione al Comitato esecutivo del Corso di Studio interdipartimentale, che esperisce ogni tentativo utile al fine di pervenire ad una decisione concordata. Le proposte del Comitato sono quindi sottoposte all'approvazione del Consiglio di Corso di Studio interdipartimentale e dei Dipartimenti partecipanti al Corso stesso.
8. Il Coordinatore di Corso di Studio interdipartimentale è eletto nella prima riunione del Consiglio di Corso di Studio, convocata dal professore più anziano in ruolo ed afferente



- al Corso stesso e al Dipartimento sede amministrativa.
9. Il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio interdipartimentale nomina un Vice-Coordinatore afferente ad un Dipartimento partecipante al Corso, diverso da quello al quale lui stesso afferisce.
 10. Il Corso di Studio interdipartimentale rientra nella competenza della Commissione Paritetica Docenti-Studenti costituita presso il Dipartimento a cui è stata affidata la gestione amministrativa del Corso.
 11. Nel Corso di Studio interdipartimentale sono adeguatamente precisate le responsabilità di gestione e di organizzazione didattica dei Dipartimenti coinvolti.

ART. 16

Corsi di Studio interAteneo

1. Il Consiglio di Dipartimento formula un parere sull'attivazione di Corsi di Studio con altre Università, italiane o estere, in base ad apposite convenzioni.
2. Le convenzioni disciplinano l'organizzazione e il Regolamento del Corso di Studio interAteneo.
3. Nel Corso di Studio interAteneo sono adeguatamente precisate le responsabilità di gestione e di organizzazione didattica degli Atenei coinvolti.

ART. 17

Procedure per le elezioni degli Organi

1. Per tutte le procedure di voto, per le elezioni delle varie componenti previste all'interno del Dipartimento, si rinvia in particolare a quanto espressamente previsto dal Regolamento elettorale di Ateneo.

ART. 18

Nomine Delegati

1. Il Direttore può nominare Delegati tra i docenti afferenti al Dipartimento per la trattazione di materie specifiche.
2. L'incompatibilità delle cariche, così come prevista dall'art. 3 co. 5 del presente Regolamento, non trova applicazione nel caso delle suddette attività delegate.

TITOLO III – ATTIVITÀ

ART. 19

Ricerca scientifica

1. Il Dipartimento garantisce, in conformità alle finalità e ai principi dello Statuto di Ateneo di cui agli artt. 1-3, che tutti i professori di ruolo e i ricercatori afferenti possano esercitare una effettiva libertà di ricerca nell'ambito dei Settori Scientifico-Disciplinari presenti in Dipartimento, e opera secondo criteri che valorizzino soprattutto il merito e l'internazionalizzazione.
2. Il Dipartimento promuove la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, anche con altre istituzioni universitarie ed enti di ricerca italiani ed esteri. Inoltre, previa delibera del Consiglio, può accogliere soggetti in qualità di "ospiti temporanei" per fini di ricerca, su richiesta diretta di un afferente o sulla base di accordi internazionali.



3. I Coordinatori delle Sezioni di Ricerca e il Responsabile dei Laboratori del Dipartimento coadiuvano il Direttore nella custodia e nella manutenzione delle attrezzature, nell'aggiornamento dell'inventario e nell'applicazione delle norme di sicurezza.
4. Il Dipartimento può effettuare attività di ricerca e di consulenza a carattere scientifico su specifiche tematiche di propria competenza a favore di terzi, Istituzioni pubbliche ed Enti privati, nei limiti delle proprie funzioni istituzionali e secondo le modalità definite da apposito Regolamento di Ateneo.

ART. 20

Attività didattica

1. Il Dipartimento promuove la formazione culturale e scientifica degli studenti mediante l'insegnamento erogato loro di conoscenze, competenze e metodologie congrue al titolo di studio che intendono conseguire.
2. Il Dipartimento concorre, per quanto di competenza e con l'ausilio del Responsabile delle funzioni didattiche, in collaborazione con le Strutture didattiche di Ateneo indicate dallo Statuto, all'attività didattica degli insegnamenti tenuti dagli afferenti al Dipartimento stesso.
3. Il Dipartimento favorisce le condizioni che permettono l'esercizio del diritto allo studio (ex artt. 3 e 34 Cost. it.), anche sostenendo, d'intesa con il Centro servizi per gli studenti disabili e studenti con DSA operante in Ateneo, gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento mediante adeguate attività didattiche di supporto e tutorato.

ART. 21

Qualità e valutazione

1. Il Dipartimento adotta specifici processi di autovalutazione e di valutazione esterna delle strutture e di tutto il personale, finalizzati a riconoscere e a valorizzare la qualità e il merito, nonché a stimolare il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali.
2. In particolare, il Dipartimento si attiene al sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento), cioè all'insieme delle attività previste, in attuazione delle disposizioni della L. 240/2010 e del D.Lgs. 19/2012, ai fini della valutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dei risultati conseguiti dagli Atenei e dai singoli Corsi di Studio.

ART. 22

Attività di ricerca e di stage in cooperazione

1. Il Dipartimento svolge attività di promozione, indirizzo e coordinamento per instaurare rapporti di cooperazione scientifica e/o di collaborazione nello svolgimento di stage e tirocini di studenti e laureati, stabilendo con Istituzioni pubbliche, Ordini professionali, aziende e organizzazioni imprenditoriali, nonché con Enti di ricerca pubblici e privati, accordi congrui e funzionali rispetto ai propri obiettivi istituzionali, e sulla base dei necessari criteri di trasparenza.
2. Il Dipartimento, coerentemente con i propri obiettivi formativi e scientifici, persegue le proprie finalità istituzionali anche mediante l'adesione a Centri di Ateneo e/o interdipartimentali di ricerca.

ART. 23

Relazioni con altre Università e internazionalizzazione

1. In linea con gli orientamenti dell'Ateneo, il Dipartimento sostiene, per quanto di propria competenza, iniziative di promozione in materia di ricerca scientifica e di attività didattica, incluse quelle che si traducano in eventuali convenzioni con altri Atenei stipulate secondo la



- normativa vigente e le esigenze di sviluppo delle Sedi interessate.
2. Il Dipartimento intraprende iniziative volte a rafforzare le relazioni internazionali, nel campo della ricerca e della didattica, con particolare riguardo ai programmi europei in vigore nell'ambito dell'istruzione superiore e della formazione professionale.

ART. 24

Risultati della ricerca e pubblicazioni

1. Il Dipartimento organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, anche attraverso collegamenti con analoghe strutture italiane e/o estere.
2. Compatibilmente con la disponibilità di risorse, il Dipartimento promuove e favorisce la pubblicazione e/o la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche dei suoi afferenti, o dagli stessi coordinate e dirette.

TITOLO IV – NORME FINALI

ART. 25

Approvazione del Regolamento e sue modifiche

1. L'approvazione del Regolamento e le sue modifiche sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 26

Disposizione di transizione e di chiusura

1. All'atto dell'entrata in vigore del Regolamento, le cariche e le rappresentanze elettive proseguono il loro mandato fino a scadenza naturale.
2. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi del Molise.



ALLEGATO A

Settori Scientifico-Disciplinari degli afferenti	Settori Concorsuali	Aree CUN
Economia ed Estimo Rurale - AGR/01	07/A1	07
Assestamento Forestale e Selvicoltura - AGR/05	07/B2	07
Tecnologia del Legno e Utilizzazioni Forestali - AGR/06	07/B2	07
Microbiologia Agraria - AGR/16	07/I1	07
Botanica Sistematica - BIO/02	05/A1	05
Botanica Ambientale e Applicata - BIO/03	05/A1	05
Fisiologia Vegetale - BIO/04	05/A2	05
Zoologia - BIO/05	05/B1	05
Anatomia Comparata e Citologia - MAT/09	05/B2	05
Ecologia - BIO/07	05/C1	05
Biochimica - BIO/10	05/E1	05
Biologia Molecolare - BIO/11	05/E2	05
Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica - BIO/12	05/E3	05
Anatomia Umana - BIO/16	05/H1	05
Microbiologia Generale - BIO/19	05/I2	05
Chimica Generale e Inorganica - CHIM/03	03/B1	03
Chimica Organica - CHIM/06	03/C1	03
Fisica Sperimentale - FIS/01	02/A1	02
Fisica della Materia - FIS/03	02/B2	02
Geografia Fisica e Geomorfologia - GEO/04	04/A3	04
Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia - ICAR/02	08/A1	08
Topografia e Cartografia - ICAR/06	08/A4	08
Geotecnica - ICAR/07	08/B1	08
Scienza delle Costruzioni - ICAR/08	08/B2	08
Tecnica delle Costruzioni - ICAR/09	08/B3	08
Composizione Architettonica e Urbana - ICAR/14	08/D1	08
Disegno - ICAR/17	08/E1	08
Storia dell'Architettura - ICAR/18	08/E2	08
Tecnica e Pianificazione Urbanistica - ICAR/20	08/F1	08
Urbanistica - ICAR/21	08/F1	08
Informatica - INF/01	01/B1	01
Disegno e Metodi dell'Ingegneria Industriale - ING-IND/15	09/A3	09
Sistemi di Elaborazione delle Informazioni - ING-INF/05	09/H1	09
Filosofia del Diritto - IUS/20	12/H3	12
Matematiche Complementari - MAT/04	01/A1	01
Analisi Numerica - MAT/08	01/A5	01
Ricerca operativa - MAT/09	01/A6	01
Geografia - M-GGR/01	11/B1	11
Storia Moderna - M-STO/02	11/A2	11



Settori Scientifico-Disciplinari degli afferenti	Settori Concorsuali	Are CUN
Economia e Gestione delle Imprese - SECS-P/08	13/B2	13
Statistica per la Ricerca Sperimentale e Tecnologica - SECS-S/02	13/D1	13



ALLEGATO B

Corso	Classe di Laurea	Corso di Studio attivato
Triennale	L-13 Scienze Biologiche	Scienze Biologiche
	L-15 Scienze del Turismo	Scienze Turistiche
	L-31 Scienze e Tecnologie Informatiche	Informatica
	L-7 Ingegneria Civile e Ambientale	Ingegneria Civile (InterAteneo con l'Università degli Studi del Sannio)
Magistrale	LM-06 Biologia	Biologia
	LM-23 Ingegneria Civile	Ingegneria Civile
	LM-49 Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici	Turismo e Beni Culturali
	LM-66 Sicurezza Informatica	Sicurezza dei Sistemi Software
	LM-73 Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali	Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali (Interdipartimentale con il Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti)

Emanato con D.R. n. 708 del 31 luglio 2017

